

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 11344/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11344 del 2022, proposto da

Ferdinando Morisco, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia, Pier Paolo Nocito, Simone Di Tommaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde 2;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Raffaele Pontesilli, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento del 6 luglio 2022, dagli estremi non noti, comunicato lo stesso 6 luglio 2022, con il quale è stato rideterminato il punteggio della prova scritta ottenuto dal ricorrente nel concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero

dell'Istruzione per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – classe di concorso A045, con attribuzione di 68 punti anziché 70 punti inizialmente attribuiti con provvedimento pubblicato sul sito del Ministero in data 29 aprile 2022;

- della conseguente annullamento/revoca del predetto provvedimento attributivo di 70 punti alla prova scritta pubblicato sul sito del Ministero in data 29 aprile 2022;

- del conseguente provvedimento di mancata ammissione del ricorrente alla prova orale per il mancato raggiungimento di punti 70 alla prova scritta in considerazione della rideterminazione del punteggio avvenuta il 6 luglio 2022;

- della nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 24779 del 27.06.2022, non comunicata nè notificata, ma resa nota negli estremi (ma non nel contenuto) in data 6 luglio 2022, con la quale si sarebbe proceduto alla rideterminazione dei punteggi da assegnare alle domande;

- per quanto occorre possa ed in parte qua, del provvedimento del 29 aprile 2022 con cui è stato attribuito al ricorrente la votazione di 70/100 nella parte in cui non è stato attribuito un punteggio maggiore;

- del regolamento di concorso, approvato con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, nella parte in cui, all'art. 4 disciplina le modalità di svolgimento della prova scritta, e segnatamente, al comma 6, dispone che “...non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti”; nonché all'art. 6, comma 2, conformemente al quale “...La prova è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo di almeno 70 punti”;

- del quadro di riferimento relativo alla classe di concorso A045;

- per quanto di ragione, dei precedenti provvedimenti relativi al concorso, approvati con decreto del Ministero dell'Istruzione prot. n. 326 del 9 novembre 2021, con Decreto Dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, e Decreto Dipartimentale n.649 del 03 giugno 2020, nella parte in cui disciplinano l'espletamento della prova

scritta;

- dei criteri di formulazione dei quesiti in relazione ai programmi d'esame e i criteri di elaborazione e correzione delle risposte;
- delle graduatorie emanate all'esito della correzione della prova scritta, con particolare riferimento al punteggio conseguito dal ricorrente;
- di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto e consequenziale, anche se non noto, lesivo dell'interesse di parte ricorrente, con particolare riferimento, per quanto occorrer possa, al Decreto dipartimentale n. 23 del 05 gennaio 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Ritenuto di autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'Amministrazione, nei termini e con le modalità indicate nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

Considerato che non risulta agli atti l'intervenuta impugnazione della graduatoria definitiva di merito e che ciò potrebbe costituire, laddove la stessa fosse stata nelle more pubblicata, causa di improcedibilità del ricorso;

Ritenuto, pertanto, assolutamente necessario ai fini del decidere chiedere alla parte ricorrente e all'Amministrazione resistente chiarimenti circa la seguente circostanza:

- se sia nelle more intervenuta la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito relativamente alla procedura concorsuale oggetto di giudizio;

Ritenuto di assegnare alle parti termine di 30 giorni dalla comunicazione della

presente ordinanza per adempiere all'incombente istruttorio, con l'avvertimento che la mancata esecuzione sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- autorizza l'integrazione del contraddittorio nei termini e modi di cui in motivazione;
- dispone l'incombente istruttorio di cui in narrativa, assegnando alle parti termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per depositare i richiesti chiarimenti, con l'avvertimento che la mancata esecuzione sarà valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.

Rinvia all'udienza pubblica del 16 luglio 2024.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Giovanni Caputi, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO